

DISCIPLINARE TECNICO DI ISTRUZIONE PER IL TRATTAMENTO DI VIDEOSORVEGLIANZA CON IL SISTEMA DI RILEVAMENTO ROSSI SEMAFORICI

Sommario

DISCIPLINARE TECNICO DI ISTRUZIONE PER IL TRATTAMENTO DI VIDEOSORVEGLIANZA DI LETTURA TARGHE	1
Art. 1 – Scopo del disciplinare operativo	1
Art. 2 – Finalità della videosorveglianza di lettura targhe	1
Art. 3 – Obbligo di informazione	2
Art. 4 – Visione delle immagini e delle targhe dei veicoli	2
Art. 5 – Accertamento di condotte illecite di natura amministrativa o penale	2
Art. 6 – Contestazione – Verbale di accertamento	2
Art. 7 – Conservazione delle immagini	3
Art. 8 – Accesso alle immagini	3
Art. 10 – Obblighi degli operatori autorizzati al trattamento	3
Art. 11 - Disposizioni finali	3

Art. 1 – Scopo del disciplinare operativo

Il presente documento costituisce istruzione ed informazione ai sensi degli artt. 29 del Regolamento (UE) 2016/679 e dell'artt. 19 del Decreto Legislativo 18 maggio 2018, N. 51, in ordine alle procedure e modalità di impiego e gestione degli impianti di videosorveglianza con il sistema di rilevamento dei semafori, in uso al Corpo di Polizia Locale, nonché le procedure di gestione e conservazione dei relativi filmati nell'ambito del trattamento di dati personali.

I dati raccolti mediante i dispositivi di cui al presente disciplinare, costituiscono trattamento di dati personali.

Il titolare del trattamento è il Comune di Vittuone.

Il Responsabile designato del trattamento è il Comandante della Polizia Locale.

Tutti gli operatori di Polizia Locale, istruiti in ordine al trattamento mediante il presente disciplinare, sono autorizzati al trattamento dei dati raccolti mediante i sistemi di rilevamento dei rossi semaforici, nei limiti di cui alla vigente normativa e del presente disciplinare.

Art. 2 – Finalità del sistema di rilevamento rossi semaforici

Le finalità del sistema di videosorveglianza per il rilevamento delle infrazioni al semaforo rosso sono le seguenti:

- | |
|--|
| a) attuazione di un sistema di sicurezza integrata ai sensi dell'art. 2 del D.L. 14/2017, per garantire il rispetto delle norme del Codice della Strada e ridurre i comportamenti pericolosi alla guida; |
| b) tutela della sicurezza urbana e della sicurezza pubblica, con particolare riguardo alla protezione dei pedoni e degli altri utenti della strada; |
| c) accertamento e sanzionamento delle infrazioni amministrative stradali relative al passaggio con semaforo rosso, ai sensi del Codice della Strada, nonché eventuale trasmissione di informazioni alle autorità competenti per l'applicazione di sanzioni amministrative o, ove necessario, per l'indagine su condotte che configurino reati. |

Art. 3 – Obbligo di informazione

Oltre all'informativa estesa, prevista dall'art. 13 Regolamento (UE) 679/2019 e dall'art. 10 D.Lgs. 51/2018, l'impiego dei dispositivi di videosorveglianza dev'essere segnalato con informazione "minima" da attuarsi attraverso gli appositi cartelli di avvertimento che devono essere posti ai margini del raggio di ripresa delle telecamere.

Art. 4 – Visione delle immagini e delle targhe dei veicoli

Solo gli addetti autorizzati al trattamento possono visionare le immagini e le targhe dei veicoli che transitano dai sistemi di rilevamento in corrispondenza dei semafori.

Il sistema informatico deve generare automaticamente un file di log che registra gli accessi logici effettuati dai singoli operatori, le operazioni dagli stessi compiute ed i relativi riferimenti temporali. Il registro di log deve essere protetto e non modificabile, al fine di garantire la conformità e l'integrità dei dati trattati.

Le riprese del veicolo visionate non devono comprendere, per quanto possibile, la porzione delle risultanze video/fotografiche riguardanti soggetti non coinvolti nell'accertamento amministrativo (es., pedoni, altri utenti della strada);

Art. 5 – Accertamento di condotte illecite di natura amministrativa o penale

In caso di rilevamento di una potenziale infrazione al semaforo rosso da parte del sistema, l'addetto autorizzato al trattamento deve verificare che le immagini e i dati acquisiti siano conformi ai requisiti normativi per costituire prova dell'infrazione. Tale verifica include il controllo della chiarezza delle immagini, la visibilità della targa del veicolo e l'indicazione del momento esatto del passaggio con semaforo rosso.

Art. 6 – Contestazione – Verbale di accertamento

Le immagini e le registrazioni video che documentano il passaggio con semaforo rosso devono includere gli elementi necessari per la predisposizione del verbale di contestazione, tra cui il giorno, l'ora e la località esatta dell'infrazione.

I verbali delle infrazioni devono essere registrati cronologicamente in un apposito registro, con numero di registrazione progressivo per anno solare. Tale registro deve essere conservato secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

Nel caso in cui il destinatario della sanzione desideri visionare la documentazione video o fotografica, gli operatori autorizzati devono oscurare eventuali soggetti terzi non pertinenti, come passeggeri o pedoni presenti nelle immagini, garantendo così il rispetto della privacy.

Art. 7 – Conservazione delle immagini

Le immagini devono essere conservate per il periodo di tempo strettamente necessario in riferimento alla contestazione, all'eventuale applicazione di una sanzione e alla definizione del possibile contenzioso in conformità alla normativa di settore, fatte salve eventuali esigenze di ulteriore conservazione derivanti da una specifica richiesta investigativa dell'autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria.

Art. 8 – Accesso alle immagini

Le fotografie o le immagini che costituiscono fonte di prova per le violazioni contestate non devono essere inviate d'ufficio al domicilio dell'intestatario del veicolo unitamente al verbale di contestazione, ferma restando la loro accessibilità agli aventi diritto.

In considerazione del legittimo interesse dell'intestatario del veicolo di verificare l'autore della violazione e, pertanto, di ottenere dalla competente autorità ogni elemento a tal fine utile, la visione della documentazione video fotografica deve essere resa disponibile a richiesta del destinatario del verbale.

Al momento dell'accesso, dovranno essere opportunamente oscurati o resi comunque non riconoscibili i passeggeri presenti a bordo del veicolo.

Art. 10 – Obblighi degli operatori autorizzati al trattamento

Inoltre, l'addetto autorizzato al trattamento deve contribuire ad assicurare che:

1. la password utilizzata per accedere alla configurazione sistema di videosorveglianza sia composta da almeno 8 caratteri (numeri, lettere e caratteri speciali) così come la password per accedere al PC collocato presso la sala di controllo dell'ufficio di Polizia Locale preposto alle operazioni di scarico delle immagini che si ritiene siano riferite a fatti illeciti;
2. i dati relativi i veicoli e alle persone che transitano e/o sostano nella zona sottoposta a controllo possono essere visionate esclusivamente da un Responsabile interno del trattamento designato ai sensi dell'art. 2-quaterdecies del D.Lgs. 196/2003 o da altro addetto al trattamento formalmente nominato e istruito circa le modalità con cui effettuare il trattamento;
3. al fine di certificare l'attività di accertamento eseguita mediante sistemi di videosorveglianza tutte le operazioni effettuate siano documentate mediante la compilazione degli appositi registri e del verbale di attestazione delle operazioni;
4. terminate le esigenze di conservazione dei filmati ai fini della definizione del procedimento i documenti sono cancellati in modo irreversibile.

Nel caso in cui l'addetto autorizzato al trattamento rilevi che una delle misure tecniche ed organizzative indicate sul presente provvedimento non siano rispettate è tenuto a segnalare in forma scritta l'anomalia al proprio superiore diretto in riferimento alla gerarchia organizzativa dell'ente.

Art. 11 - Disposizioni finali

Tutto il personale di Polizia Locale viene istruito, a norma dell'art. 29 Regolamento UE 679/2016 e dell'art. 19 D.Lgs. 51/2018 in ordine alle modalità di trattamento di dati personali

trattati con il sistema di rilevamento dei rossi semaforici e sulle procedure per l'emissione di verbali di infrazione, mediante il presente disciplinare tecnico.

A tal fine il presente documento verrà reso noto a tutto il personale di Polizia Locale, con le consuete modalità di comunicazione.

Tutto il personale di Polizia Locale è tenuto a conoscere le disposizioni del presente disciplinare e a rispettare le disposizioni e le procedure qui contenute, nonché a risolvere eventuali dubbi operativi, interpellando senza ritardo il Responsabile del Trattamento.